

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 ¹⁾ Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche ²⁾

1) Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

2) Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Piano di Tutela delle Acque, di cui all'articolo 27 della [legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8](#), e al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#).

(2) È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica. ³⁾



Delibera N. 2691 del 25.07.2005 - Direttive per le utenze di innevamento artificiale

3) L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 35, comma 2, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

Art. 2 (Competenze)

(1) L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua. ⁴⁾

4) L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 36, comma 2, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

Art. 3 (Istruttoria)

(1) Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵⁾, al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵⁾ che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l'ufficio stesso e all'albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l'impianto e l'eventuale restituzione d'acqua della derivazione richiesta. All'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell'ordinanza. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall'inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵⁾ procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵⁾ può prescindere dall'emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all'articolo 19 della [legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8](#), e successive modifiche. ⁶⁾

(2) Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell'ordinanza e sono pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.

(3) Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.

(4) Le domande di derivazione per l'approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵⁾ e

dichiarate concorrenti con le altre domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di un'altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(5) [7](#) [8](#)

(6) L'Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 della [legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2](#), integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un'autorizzazione da parte della stessa. In deroga agli articoli 8 e 12 della [legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16](#), e successive modifiche, ed all'articolo 29 della [legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2](#), e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale. Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell'articolo 8 della [legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16](#). [9](#)

(6/bis) In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione. [10](#)

(6/ter) La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia. [10](#)

(6/quarter) In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della [legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2](#), il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis. [10](#)

(7) In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell'Ufficio gestione risorse idriche. [11](#)

(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l'articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche. [12](#)

(9) Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime. [13](#)



Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia” è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente”.

6)L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

7)L'art. 3, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#), poi sostituito dall'art. 24, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#), ed infine abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera b), della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

8)La Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, così come modificato dall'art. 24, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

9)L'art. 3, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 2, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#), poi modificato dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#), e dall'art. 36, comma 3, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

10)I commi 6/bis, 6/ter e 6/quarter dell'art. 3 sono stati inseriti dall'art. 10, comma 3, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

11)L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

12)L'art. 3, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

13)L'art. 3, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 6, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

Art. 4 (Concessione)



(1) In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.





(2) Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#).

(3) Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora

esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.

(5) Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell'acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. [14\)](#)

-  Delibera 24 febbraio 2015, n. 204 - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (ad eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica)
-  Delibera 11 marzo 2013, n. 384 - Applicazione dei criteri per l'aumento graduale del Deflusso Minimo Vitale già definiti con la delibera della Giunta Provinciale del 30 maggio 2011 nr. 893 e successive modifiche
-  TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

14)L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

Art. 5 (Riconoscimenti)

(1) Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

- a) la derivazione d'acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;
- b) persistono i fini originari dell'utenza;
- c) gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;
- d) in caso di utenze irrigue, l'impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un ulteriore sufficiente approvvigionamento d'acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;
- e) lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.

(2) Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

(3) La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

(4) L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.

Art. 6 (Divieto di utilizzo)

(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della [legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8](#), è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

(2) Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) dispone l'interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste. Per le derivazioni a scopo idroelettrico l'interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni. [15\)](#)

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

15)L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della [L.P. 23 ottobre 2014, n. 10](#).

Art. 7 (Cauzione)

(1) A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.

(2) Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) provvede allo svincolo della cauzione, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 8 (Varianti)

(1) Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l'utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#). [16\)](#)

(2) Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo, l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni. [17\)](#)

(3) La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente. [18\)](#)

(4) Sono autorizzate dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) le seguenti varianti relative a:

- a) costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
- b) costruzione o risanamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 6. L'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia. [18\)](#) [19\)](#)

(5) Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) rilascia un parere vincolante per la costruzione o l'ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi. [20\)](#)

(6) Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5\)](#) unicamente le varianti relative a:

- a) [21\)](#)
- b) estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall'innevamento programmato, senza aumento dell'acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell'acqua o al più razionale utilizzo dell'acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato. [22\)](#)

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

16)L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

17)L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 15 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#), e poi dall'art. 2, comma 5, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#), ed infine così modificato dall'art. 13, comma 2, della [L.P. 23 ottobre 2014, n. 10](#).

18)I commi 3 e 4 dell'art. 8, sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 6, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

19)La lettera b) dell'art. 8, comma 4, è stata così modificata dall'art. 36, comma 4, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

20)L'art. 8, comma 5, è stato sostituito dall'art. 15 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#), poi modificato dall'art. 10, comma 7, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#), ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 7, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

21)La lettera a), dell'art. 8, comma 6, è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 2](#).

22)L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 8, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

Art. 9 (Licenza di attingimento)

(1) La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) , corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa del rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

(2) Il canone dovuto a norma di legge deve essere pagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

(3) I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giorno per trivellazioni presso cantieri di pubblico interesse sono esenti dal canone e possono essere esercitati liberamente previa comunicazione all'ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia. Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al 10 per cento della portata di acqua disponibile nel corso di acqua e per una durata massima fino a 30 giorni consecutivi. Devono essere rispettati i diritti esistenti.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 10 (Sorgenti)

(1) Dalle piccole sorgenti può essere prelevata ed utilizzata liberamente per uso potabile e domestico una quantità d'acqua fino a complessivi 0,40 litro secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.

(2) Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell'acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della Ripartizione Acque pubbliche ed energia.

Art. 11 (Proroga dei termini)

(1) Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) proroga i termini per i lavori di costruzione e per l'attuazione delle derivazioni d'acqua.

(2) L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 12 (Emergenza d'acqua)

(1) Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) una commissione composta da:

- a) il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) quale presidente;
- b) il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;
- c) un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#);
- d) un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;
- e) un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;
- f) un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d'emergenza idrica.

(2) In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d'emergenza.

(3) Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:

- a) riduzione delle portate residue;
- b) riduzione o sospensione di derivazioni d'acqua;
- c) prescrizione di turni di utilizzo;
- d) trasferimento di portate d'acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di raccolta fuori dal bacino

imbrifero interessato;

e) utilizzo di nuove fonti idriche.

(4) I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell'interessato.

(5) Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 13 (Acque minerali)



(1) Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali sono realizzate aree di tutela, è rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina concernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale.

(3) Ai fini dell'imbottigliamento o dell'uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento del carattere minerale delle acque è effettuato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) di concerto con l'Azienda sanitaria di Bolzano.

(4) La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici non terapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipiche della tradizione locale.

(5) Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L'importo del canone annuo è così fissato:

- a) per le acque destinate all'imbottigliamento euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 5.940,00;
- b) per le acque destinate all'uso termale o altro uso terapeutico euro 297,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 2.970,00;
- c) per le acque destinate ad altro uso euro 178,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 178,00.

(6) Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro.

(7) Il canone per le concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi tre anni.

(8) Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla [legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18](#), e successive modifiche, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo.

(9) Le aree di tutela necessarie per le sorgenti di acqua minerale non concesse vengono istituite dall'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente [5](#) e gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste. [23](#)



Delibera 9 dicembre 2014, n. 1508 - Aggiornamento dei canoni annui per le derivazioni d'acqua e per le utenze di acqua minerale nel biennio 2015-2016



Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008 - Attribuzione del riconoscimento delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Legittimità costituzionale.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 14 (Esoneri dal pagamento)

(1) Coloro che richiedono la concessione di derivazione d'acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria e di collaudo.

Art. 15 (Linee elettriche)

(1) Non sono soggette ad autorizzazione da parte della Agenzia provinciale per l'ambiente [51](#) , fermi restando gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000 Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica, nè le relative opere accessorie.

(2) I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.

(3) Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [51](#) pubblica le domande di autorizzazione per la costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni all'albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.

(4) Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia" è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 15/bis (Accesso ai dati)

(1) Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d'acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano. [24](#)

24)L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 9, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#).

Art. 16 (Rinnovo delle concessioni)

[(1) Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell'esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l'impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della [legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8](#), e successive modifiche.] [25](#)

(2) In mancanza dei presupposti di cui al comma 1 a seguito dell'intimazione del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [51](#) , la concessione è decaduta e il concessionario è tenuto alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato originario. In caso di acquedotti potabili si applica l'articolo 13, comma 1, della [legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8](#), e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.

(3) Al termine della concessione il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente [51](#) può stabilire prescrizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, l'attrezzatura tecnica e l'esercizio degli impianti.

(4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli antichi diritti di derivazione d'acqua riconosciuti.



Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale

25) L'art. 16, comma 1, della [L.P. 30 settembre 2005, n. 7](#), è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 10, della [L.P. 21 giugno 2011, n. 4](#), e poi dall'art. 24, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#). Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

5) La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia” è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 18](#), con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente”.

Art. 17 (Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d'acqua) [26\)](#)

(1) Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni.

(2) La durata della concessione è stabilita in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge concernente la demanialità delle acque sotterranee. Il successivo rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni. [27\)](#)

(3) Il periodo di utilizzo per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo irriguo comprende il periodo dal 15 marzo al 15 novembre, quello per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo antibrina comprende il periodo dal 15 marzo al 31 maggio. [28\)](#)

(4) Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l'approvvigionamento potabile pubblico. [29\)](#)

26) La rubrica dell'art. 17 è stata così modificata dall'art. 10, comma 8, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

27) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

28) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 15 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

29) L'art. 17, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 9, della [L.P. 22 gennaio 2010, n. 2](#).

Art. 17/bis (Norma transitoria riguardante le concessioni ENEL)

(1) Le concessioni di piccole derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all'ENEL s.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1/bis, comma 15, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), e successive modifiche, sono assegnate secondo le procedure della presente legge. [30\)](#)

30) L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

Art. 18 (Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio)

(1) Le denunce delle derivazioni d'acqua per l'alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con la durata fino al 31 dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 18/bis (Norma transitoria concernente le autorizzazioni provvisorie ai sensi

dell'articolo 9 del [D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381](#))

(1) Le autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere previste nell'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), sono convertite in concessioni. La durata della concessione corrisponde a quella dell'autorizzazione provvisoria. Le quantità d'acqua per le relative concessioni sono conformate ai sensi del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione avviene ai sensi dell'articolo 16. [31](#))

31) L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 15 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

Art. 19 [32](#))

32) Integra l'art. 1, comma 3, della [L.P. 11 aprile 2005, n. 1](#).

Art. 20 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate:

- a) la [legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40](#), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 16/bis;
- b) la [legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49](#), e successive modifiche.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.